

# Sentenza del 07/03/2024 n. 6763 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

## Testo

### Testo:

Con istanza presentata all'Agenzia delle entrate in data 13 febbraio 2012 A.A. chiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dalla Alleanza Assicurazioni (della quale era stato dipendente) in forza di una serie di polizze assicurative sulla vita oggetto di riscatto da parte del beneficiario, e per le quali la compagnia di assicurazioni aveva ritenuto che esse andassero assoggettate alla tassazione separata IRPEF prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. a) , per le somme erogate a titolo di TFR ai propri dipendenti.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell'Amministrazione, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 4847/01/2015, depositata il 24 febbraio 2015, lo accoglieva, annullando il silenzio-rifiuto impugnato.

3. Interposto gravame dall'Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6524/49/2016, pronunciata il 27 maggio 2016 e depositata in segreteria il 7 luglio 2016, accoglieva l'appello dell'Ufficio e confermava la legittimità del silenzio-rifiuto in oggetto.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione A.A., sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, ai sensi dell' art. 370 c.p.c. , comma 1 .

5. All'udienza pubblica del 9 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , ex art. 23, comma 8-bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 .

### Motivi della decisione

6. Con il primo motivo di ricorso A.A. deduce violazione e falsa applicazione della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 e dell' art. 17, comma 1, lett. a) , del TUIR , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) .

Sostiene, in particolare, il contribuente che le somme oggetto di riscatto derivanti da polizze "miste" sulla vita, seppure intestate a dipendenti di società di assicurazioni e rimosse al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dovevano sempre essere assoggettate al regime speciale previsto dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 , non costituendo una indennità di fine rapporto.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per avere, i giudici di secondo grado, erroneamente ritenuto che le polizze "miste" a vita stipulate dalla Alleanza Assicurazioni Spa per conto del sig. A.A. avrebbero avuto la propria scadenza alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

7. Passando quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

7.1. Il primo motivo è inammissibile.

Ed invero, la C.T.R. ha ritenuto che i contratti di assicurazione stipulati dal ricorrente con la compagnia Alleanza assicurazioni Spa , della quale era dipendente, fossero funzionalmente collegati con il rapporto di impiego, dovendosi quindi qualificare tali contratti come forme di previdenza complementare, ragion per cui le somme erogate in forza di tali polizze dovevano essere assimilate al T.F.R., da assoggettare a tassazione separata ai fini IRPEF ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. a) .

Orbene, il motivo in oggetto si risolve nella prospettazione di una diversa opzione interpretativa, con riferimento a tali contratti di assicurazione, rispetto a quella accolta dal giudice del merito.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, sulla base dell'indicazione specifica del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione, non potendosi, invece, tali censure risolversi nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella criticata.

Infatti, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti ( Cass. 19 ottobre 2022, n. 30885 ; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30281 ).

Nel caso di specie, dunque, il ricorrente non solo non denuncia la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ma si limita a prospettare una interpretazione diversa, operando una mera censura in fatto circa l'interpretazione seguita dalla corte regionale.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo in questione.

7.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Ed invero, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la

violazione, deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. ), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell' art. 116 c.p.c. , che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"; dovendosi ricordare, altresì, che, se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d'ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall' art. 115 c.p.c. , ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l'assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c. ) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie ( Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 ; v. altresì Cass. 14 settembre 2022, n. 26984 ; Cass. 3 agosto 2022, n. 24128 ).

Per dedurre, invece, la violazione del paradigma dell' art. 116 c.p.c. , poichè tale disposizione prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi) ( Cass. n. 11892/2016 ; di recente Cass. 7 settembre 2022, n. 26367 ).

Orbene, il motivo in oggetto non contiene alcuna censura nei termini suindicati, risolvendosi in una valutazione in fatto attinente all'accertamento della scadenza delle polizze, così come operata dalla C.T.R..

8. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato nel suo complesso inammissibile.

9. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate.

Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater .

## Documenti citati



## Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza